

## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 87 del 14/05/2010

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 marzo 2010, n. 665

Cont. 158/10/SH. TAR Lazio - Ricorso Autorità d'Ambito territoriale Ottimale - AATO - "Calore Irpino" c/Presidenza dei Ministri, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Puglia - Costituzione in giudizio. Ratifica incarico difensivo a legale esterno.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con ricorso notificato in data 18.01.2010, l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Calore Irpino" chiedeva, previa sospensione, l'annullamento a) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6.11.2009, così rubricato , b)della deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 6.11.2009, c) del parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del quale si ignorano estremi e contenuto, d) degli esiti della riunione tenutasi presso il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 5 e 12 ottobre 2009, e) della intesa della Regione Campania, pervenuta con nota del 27.10.2009, f) della nota della Regione Puglia del 14.10.2009 e di ogni altro atto connesso e consequenziale, comunque lesivo del diritto dell'Ente ricorrente.
- Con nota prot.n.AOO\_064 8.02.2010 0011243, il Servizio Lavori Pubblici dell'Assessorato alle Opere Pubbliche ha ritenuto opportuno la costituzione della Regione Puglia nel giudizio in epigrafe.
- Al fine di tutelare la posizione processuale dell'amministrazione regionale, il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, ha conferito in data 17.02.2010 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Luca Alberto Clarizio nato a Valenzano (Ba) il 9/7/1959 domiciliato in Bari alla via Vito Nicola De Nicolò n° 7 Cod. Fisc.: CLR LLB 59L09 L571O. (codice U.P.B. 1.3.1)

(Valore della controversia:Indeterminabile di particolare importanza attesa la complessità delle questioni giuridiche trattate; Settore di spesa: LL.PP.);

- Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 3566 del 31/7/1998.

Tanto premesso, si propone che la Giunta regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001

La presumibile complessiva spesa di euro 25.000,00 per le spese e competenze professionali spettanti all'avvocato officiato sarà finanziata per la parte relativa al complessivo acconto di euro 3.000,00 con le

disponibilità del capitolo 1300 e per la restante parte con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

## LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

## **DELIBERA**

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio in epigrafe indicato, a mezzo dell'avv. Luca Alberto Clarizio;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola

2